

## LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamata la direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- richiamato il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, recante attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- considerato che la direttiva 2008/119/CE, recepita col decreto legislativo citato, modifica la precedente direttiva 91/629/CE, con l'obiettivo di introdurre misure di benessere animale negli allevamenti intensivi di vitelli, fattispecie di allevamento non presente nella regione Valle d'Aosta e in altre regioni di montagna;
- considerato che il d.lgs. 126/2011 ha abrogato e sostituito il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della predetta direttiva 91/629/CEE che stabiliva le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE, relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli e che esso stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso;
- valutata la tipologia di allevamento esistente in Valle d'Aosta ed in altre regioni di montagna, che prevede la posta fissa e condizioni di libertà nel pascolamento sin dall'età di sei mesi degli animali;
- considerate le caratteristiche di attitudine caratteriale della razza bovina valdostana e di altre razze alpine contraddistinte da una spiccata nevrilità sin dalla giovane età dei soggetti;
- rammentato che con propria deliberazione n. 497 del 22 febbraio 2008 è stata affidata dalla Regione Valle d'Aosta alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco dell'Università di Torino una ricerca sperimentale, la quale ha evidenziato la nevrilità che connota la razza bovina valdostana, sostanzialmente dimostrando l'equivalenza dei due sistemi di allevamento (legati alla posta fissa e in box liberi);
- considerato che l'applicazione delle normative citate determina in molti casi, a cagione del sistema tradizionale di allevamento esistente nella regione, delle caratteristiche strutturali dei ricoveri e dei limiti ambientali e climatici, la necessità di intervenire strutturalmente sui locali di allevamento per convertire parte degli stabulari;
- richiamata la nota del Ministero della Salute del 23/02/2011 prot. n. 3387 di risposta ad una richiesta di parere della struttura regionale competente in merito agli obblighi derivanti dal d.lgs. 533/1992, abrogato dal d.lgs. 126/2011, nella quale si evidenzia che: *“Si riconosce che la realtà allevatoriale esistente in codesta Regione è peculiare e differente rispetto al resto del territorio del nostro paese, infatti le modalità di allevamento non rientrano in quelli che vengono definiti sistemi intensivi, così come non esiste la produzione di vitelli così detti a carne bianca. Inoltre, dalla vostra nota e dallo studio scientifico dell'Università degli Studi di Torino ad essa allegata, si evince che i vitelli di razza valdostana esigono una gestione che deve essere consona alla loro particolare nevrilità e che l'utilizzo della posta non influenza negativamente il benessere di questi animali.”*
- considerato che il Ministero della Salute ha ulteriormente chiarito, per le vie brevi, che, stante l'obbligo degli allevamenti di disporre di spazi liberi disponibili, in caso di inottemperanza debba anzitutto procedersi all'imposizione di prescrizioni da parte della struttura competente in materia veterinaria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al fine di consentire il necessario adeguamento, in specie strutturale, degli allevamenti;
- richiamata la nota del Ministero della Salute del 18 gennaio 2012 prot. n. 809 di risposta ad una richiesta di parere della struttura regionale competente in ordine ai contenuti del citato d.lgs. 126/2011, nella quale si afferma la perdurante validità di quanto affermato nella

precedente nota del Ministero della Salute prot. n. 3387 del 23/02/2011, tenuto conto che il d.lgs. 533/1992 è stato abrogato e sostituito dal d.lgs. 126/2011;

- rilevato che nella predetta nota, in merito al comma 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 126/2011, a mente del quale: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento", si afferma anche che tale tipologia di allevamenti debba garantire che: "i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà";
- ritenuto pertanto opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra premesso ed esposto, impartire idonee prescrizioni in materia di norme minime per la protezione dei vitelli nei casi in cui siano rilevate situazioni di non completa conformità alla normativa vigente, tenuto conto delle peculiarità degli allevamenti regionali sopra rappresentate e degli esiti delle indagini scientifiche sul benessere dei vitelli;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata agli obiettivi 71060004 "1.10.2.10 – Interventi per la promozione e la tutela della zootecnica" e 71060005 "1.10.2.20 – Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico";
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare i seguenti indirizzi in materia di norme minime per la protezione dei vitelli: qualora da parte della struttura competente in materia veterinaria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta vengano rilevate, nelle strutture d'allevamento ubicate nel territorio regionale, situazioni di non completa conformità alla normativa vigente, la stessa provvederà ad impartire idonee prescrizioni, assegnando un congruo termine per consentire l'adattamento alla normativa vigente, tenuto conto delle necessità di intervento strutturale e sostanziale sui locali di allevamento e di conversione degli stabulari, delle relative tempistiche e delle modalità di esecuzione dei lavori in relazione alla normativa urbanistica vigente;
- 2) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al Ministero della Salute, al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al C.E.L.V.A. e all'AREV.